

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 5/96 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1995

che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di forni a microonde originari della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, della Malaysia e della Thailandia e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio imposto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue :

A. MISURE PROVVISORIE

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1645/95⁽³⁾, in appresso denominato « regolamento sul dazio provvisorio », la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di forni a microonde originari della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, della Malaysia e della Thailandia.

Con il regolamento (CE) n. 2580/95⁽⁴⁾, il Consiglio ha prorogato la validità del dazio per un periodo di due mesi, che scade entro e non oltre il 7 gennaio 1996.

B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

- (2) Dopo l'imposizione dei dazi antidumping provvisori le seguenti parti interessate hanno presentato osservazioni scritte.

1) Industria comunitaria :

- GIFAM, il denunziante e i seguenti produttori comunitari che hanno sostenuto la denuncia individualmente :
- AEG, Germania,
- Groupe Moulinex SA, Francia,
- Thomson Electroménager, Francia.

- 2) Una società avente un impianto di produzione di forni a microonde in uno Stato che ha recentemente aderito alla Comunità :

- Whirlpool Europe BV, — Svezia (« Whirlpool »).

3) I seguenti produttori/esportatori :

- Beijing Sampo Electric Co. Ltd, Cina insieme a Vegary Ltd, Hong Kong,
- Whirlpool SMC Microwave Products (China) Co. Ltd⁽⁵⁾,
- Daewoo Electronics Co. Ltd, Corea (« Daewoo ») e i suoi importatori collegati nella Comunità,
- LG Electronics Co. Ltd, Corea (« LG Electronics ») e i suoi importatori collegati nella Comunità,
- Korea Nisshin Co. Ltd, Corea (« Korea Nisshin »),

⁽¹⁾ GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1251/95 (GU n. L 122 del 2. 6. 1995, pag. 1).

⁽²⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10).

⁽³⁾ GU n. L 156 del 7. 7. 1995, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 4. 11. 1995, pag. 1.

⁽⁵⁾ Il produttore cinese SMC Microwave Products (China) Ltd ha cambiato di proprietà dopo il periodo dell'inchiesta e di conseguenza il nome è stato modificato.

- Samsung Electronics Co. Ltd, Corea (« Samsung Corea ») e i suoi importatori collegati nella Comunità,
 - Samsung Electronics (M) SDN.BHD, Malaysia (« Samsung Malaysia ») e i suoi importatori collegati nella Comunità,
 - Acme Industry Co. Ltd, Thailandia (« Acme »).
- 4) Un'associazione che rappresenta gli importatori nella Comunità, la Foreign Trade Association (FTA) di Colonia.
- (3) Le parti che ne hanno fatto richiesta sono state sentite dalla Commissione.
- (4) La Commissione ha nuovamente chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.
- (5) Le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'imposizione di dazi antidumping definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio. È stato inoltre fissato un termine entro il quale potevano presentare le loro osservazioni sulle informazioni così comunicate.
- (6) Le osservazioni presentate dalle parti oralmente oppure per iscritto sono state prese in considerazione e le conclusioni sono state debitamente modificate.
- (7) A causa della complessità del caso, in particolare del numero elevato di paesi esportatori coinvolti e di parti interessate, l'inchiesta ha superato il termine normale di un anno previsto all'articolo 7, paragrafo 9, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2423/88 (in appresso « il regolamento antidumping di base »).

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (8) Non essendo stati presentati nuovi elementi di prova e in mancanza di nuove argomentazioni in merito al prodotto in esame e al prodotto simile, sono confermate le conclusioni di cui ai punti 7-10 del regolamento sul dazio provvisorio.

D. DUMPING

I. CINA

1. Volume delle esportazioni dei prodotti di origine cinese nella Comunità

- (9) Dall'inchiesta relativa ai forni a microonde originari della Cina era emerso a titolo provvisorio che il

volume delle esportazioni destinate ad acquirenti situati nella Comunità che era stato dichiarato dai due produttori cinesi che hanno collaborato era superiore al volume delle importazioni dalla Cina indicato nelle statistiche comunitarie sulle importazioni per il periodo dell'inchiesta.

Un produttore cinese ha affermato che era opportuno utilizzare le statistiche sulle importazioni invece delle informazioni comunicate dai produttori cinesi che hanno collaborato. Benché non fosse possibile stabilire con certezza il motivo della divergenza, è stato concluso che la determinazione dei volumi delle esportazioni e delle importazioni e dei prezzi corrispondenti doveva essere basata sulle informazioni specifiche comunicate dai produttori cinesi, che sono state verificate presso le sedi degli esportatori ad essi collegati a Hong Kong e che si riferivano alle esportazioni dei produttori cinesi aventi come destinazione finale la Comunità. È stato considerato che i dati statistici disponibili dovevano essere utilizzati soltanto in mancanza di tali informazioni.

2. Valore normale

- (10) Un produttore cinese ha sostenuto che non era appropriato determinare il valore normale in funzione dei prezzi vigenti sul mercato coreano, poiché i forni a microonde venduti sul mercato del paese analogo erano tecnologicamente molto più complessi.

A questo proposito è opportuno osservare che i valori normali per la grande maggioranza dei forni a microonde esportati dalla Cina sono stati costruiti in base al costo di fabbricazione dei modelli esportati nella Comunità dalle società coreane soggette all'inchiesta, al quale è stato aggiunto un importo per le spese generali, amministrative e di vendita e il margine di profitto realizzato per il prodotto simile sul mercato interno. I valori normali costruiti sono quindi stati stabiliti per modelli pienamente comparabili a quelli dei produttori cinesi.

Lo stesso produttore cinese ha inoltre affermato che le spese generali, amministrative e di vendita sostenute per le vendite del prodotto simile sul mercato interno della Corea erano eccessivamente elevate in considerazione dell'inefficacia del sistema di distribuzione di questo paese.

In effetti, gli importi per le spese generali, amministrative e di vendita utilizzati sono stati nettamente inferiori a quelli che, secondo quanto affermato dal produttore cinese interessato, sarebbero stati utilizzati per costruire i valori normali. Gli importi delle spese generali, amministrative e di vendita utilizzati sono effettivamente conformi a quelli che, secondo il produttore cinese, avrebbero dovuto essere utilizzati.

- (11) In tali circostanze, è stato considerato che dopo l'imposizione delle misure provvisorie, nessuna delle osservazioni ricevute ha giustificato la scelta di un altro paese analogo diverso dalla Corea oppure la modifica del metodo impiegato per la determinazione dei valori normali relativi a questi prodotti. Di conseguenza, è stato confermato il metodo seguito nella fase provvisoria per la determinazione dei valori normali relativi alla Cina.

3. Prezzo all'esportazione

- (12) Ai fini della determinazione del prezzo all'esportazione sono state utilizzate tutte le transazioni per l'esportazione dichiarate dai produttori cinesi per il periodo dell'inchiesta.

È stato tenuto conto del fatto che non è stata accertata l'esistenza di alcun prezzo all'esportazione per i forni a microonde venduti direttamente per l'esportazione nella Comunità dal paese d'origine, poiché tutte le vendite per l'esportazione sono state realizzate attraverso società di vendita collegate situate a Hong Kong. I prezzi all'esportazione sono stati pertanto adeguati in base ai prezzi ai quali i prodotti in questione sono stati rivenduti dalle società di vendita di Hong Kong agli acquirenti indipendenti nella Comunità.

Contrariamente all'impostazione seguita nella fase provvisoria, quando è stato applicato un margine unico del 5 % corrispondente ai costi sostenuti e ai profitti realizzati dalle società interessate per le attività di esportazione, nella fase definitiva si è tenuto conto unicamente dei costi diretti effettivamente sostenuti dalle società di vendita di Hong Kong.

4. Confronto

- (13) Come è stato fatto a titolo provvisorio, tutti gli adeguamenti relativi alle differenze del valore normale che incidono sulla comparabilità dei prezzi chiesti dai produttori coreani interessati, che sono stati considerati giustificati e significativi a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera c) del regolamento antidumping di base, sono stati applicati al confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione per i prodotti cinesi. Gli adeguamenti sono stati applicati tra l'altro per le differenze relative a caratteristiche fisiche, oneri all'importazione e imposte indirette, stadio commerciale e spese di vendita dirette, come risulta al seguente punto 20. Il valore normale stabilito nel paese analogo a livello franco frontiera è stato confrontato con il prezzo all'esportazione franco frontiera cinese, in base alle singole transazioni.

5. Margine di dumping

- (14) Dall'esame delle informazioni ricevute dai produttori cinesi interessati sui prezzi all'esportazione e in considerazione del valore normale stabilito con il metodo suesposto si rileva l'esistenza di pratiche di dumping riguardo alle importazioni di forni a microonde originari della Cina, considerate complessivamente.

I due produttori cinesi hanno chiesto un trattamento individuale ai fini delle conclusioni definitive.

Dopo l'imposizione delle misure provvisorie, tuttavia, una società non ha presentato nuove argomentazioni relative al coinvolgimento, in forma diretta o indiretta, a titolo contrattuale o di fatto, delle autorità cinesi nell'attività della società.

L'altra società ha recentemente comunicato informazioni in merito alla sua attività in Cina dalle quali risulta che anche in questo caso la concessione di un trattamento individuale non è giustificata.

I due produttori cinesi operano infatti come joint ventures, con la partecipazione di società cinesi e di altri paesi. Dai contratti di costituzione delle joint ventures risulta che l'attività dei produttori è ancora in parte controllata dai partner cinesi e che i produttori non sono interamente indipendenti nella scelta della destinazione delle vendite.

Nella fattispecie, tali motivazioni specifiche sono di per sé sufficienti a respingere la richiesta di trattamento individuale, senza bisogno di esaminare anche se sia mutato il livello di coinvolgimento o di influenza dello Stato sull'attività economica in Cina come descritto, in particolare, al punto 19 del regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio, dell'8 settembre 1993, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione definitiva del dazio antidumping⁽¹⁾ in base al quale, a quel tempo, il trattamento individuale non poteva essere concesso.

- (15) In conclusione, la media ponderata del margine di dumping accertato per le importazioni dei prodotti originari della Cina, espressa in percentuale del prezzo netto, franco frontiera comunitaria, è stata fissata a titolo definitivo al 12,1 %.

⁽¹⁾ GU n. L 228 del 9. 9. 1993, pag. 1.

II. COREA

1. Valore normale

a) *Vendite realizzate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali*

i) Vendite complessive

- (16) Due società hanno chiesto che il valore normale fosse stabilito in funzione di tutte le vendite sul rispettivo mercato interno. Le società ritenevano che questo metodo producesse risultati più rappresentativi rispetto a quello applicato nella fase provvisoria, in cui l'analisi si limitava all'85 % circa delle vendite sul mercato interno.

In considerazione di questa domanda, per stabilire a titolo definitivo se le vendite sul mercato interno si sono svolte nel corso di normali operazioni commerciali, sono state prese in esame tutte le vendite delle società.

ii) Vendite remunerative

- (17) È stata analizzata la redditività di tutte le transazioni svolte sul mercato interno, come risulta dal punto precedente, in funzione delle informazioni sui costi di produzione comunicate dai tre produttori coreani che avevano realizzato vendite remunerative.

Sono stati applicabili adeguamenti ai costi di produzione quando le società interessate avevano comunicato dati incompleti oppure quando avevano usato metodi di ripartizione dei costi i cui risultati non erano sufficientemente rappresentativi oppure quando i metodi di ripartizione utilizzati non erano conformi alla contabilità interna delle società interessate. Gli adeguamenti riguardavano in particolare i costi di finanziamento e le spese generali, amministrative e di vendita sostenuti per le vendite delle tre società sul mercato interno.

A norma dell'articolo 2, paragrafo 11 del regolamento di base, le ripartizioni dei costi indiretti dopo gli adeguamenti sono state effettuate in base al giro d'affari.

In considerazione degli adeguamenti suddetti, è stato concluso a titolo definitivo che i tre produttori coreani avevano realizzato vendite remunerative sul mercato interno, ovvero che le vendite delle tre società si erano svolte nel corso di normali operazioni commerciali.

Ai fini delle conclusioni definitive è stato applicato lo stesso metodo esposto nel punto 21 del regolamento sul dazio provvisorio e utilizzato a titolo

provvisorio per valutare la redditività secondo i singoli modelli di forni a microonde.

b) *Confronto tra i modelli e determinazione del valore normale*

- (18) Riguardo al confronto tra i modelli, sono state confermate le conclusioni provvisorie dei punti 23-25 del regolamento sul dazio provvisorio, secondo le quali la maggior parte dei modelli venduti sul mercato interno non sono comparabili a quelli esportati. Di conseguenza, per la maggior parte dei modelli esportati i valori normali sono stati costruiti in base alle informazioni sui costi di produzione specifici comunicate dalle società e ai margini di profitto determinati per le vendite corso di normali operazioni commerciali.

Nei pochi casi in cui i modelli venduti sul mercato interno erano comparabili a quelli esportati, il valore normale è stato stabilito in funzione dei prezzi di vendita sul mercato interno. Per il quarto produttore coreano, che non aveva effettuato vendite sul mercato interno, il valore normale è stato costruito utilizzando il metodo descritto nel punto 19 del regolamento sul dazio provvisorio.

2. Prezzo all'esportazione

- (19) Come è stato fatto per le vendite sul mercato interno, anche i prezzi all'esportazione sono stati stabiliti a titolo definitivo in base al volume complessivo delle vendite, quando le parti interessate ne hanno fatto richiesta. Negli altri casi, per stabilire i prezzi all'esportazione a titolo definitivo, sono stati utilizzati gli stessi metodi impiegati nella fase provvisoria e descritti nei punti 26-29 del regolamento sul dazio provvisorio.

3. Confronto

- (20) Ai fini delle conclusioni definitive, il valore normale per ciascun modello, determinato con il metodo suesposto, è stato confrontato a livello franco fabbrica con il prezzo all'esportazione franco fabbrica prendendo in esame le singole transazioni. Ai fini di un equo confronto sono stati applicati adeguamenti per tener conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi. Sono stati applicati gli adeguamenti richiesti che sono stati considerati significativi e giustificati, a norma dell'articolo 2, paragrafi 9 e 10 del regolamento antidumping di base. In base all'esame svolto dopo l'istituzione delle misure provvisorie, gli adeguamenti sono stati applicati per le differenze relative a caratteristiche fisiche, oneri all'importazione, imposte indirette e spese di vendita, nonché per le differenze inerenti allo stadio commerciale, in particolare per le vendite a livello OEM (original equipment manufacturers).

Per quanto riguarda le differenze inerenti alle spese di vendita in forma di costi del credito per i diversi modi di pagamento, è stato confermato il metodo generale seguito nella fase provvisoria. Con questo metodo era possibile applicare una detrazione per differenze inerenti ai modi di pagamento quanto le parti interessate potevano dimostrare che tali differenze incidono sulla comparabilità dei prezzi. A questo proposito è stato considerato che i modi di pagamento possono incidere sui prezzi pagati dai clienti unicamente quanto sono fissati alla data della vendita, ovvero alla data della conclusione del contratto oppure, al più tardi, alla data della fattura. Soltanto in queste circostanze si può considerare che il costo del credito in collegamento con i modi di pagamento abbia influenzato la decisione dell'acquirente. Per quanto riguarda le vendite all'esportazione ad acquirenti OEM sono state applicate detrazioni nei casi in cui tali acquirenti svolgevano funzioni diverse da quelle dei clienti sul mercato interno e di conseguenza la configurazione dei prezzi all'esportazione era costantemente diversa.

Due produttori coreani avevano inoltre presentato informazioni sull'organizzazione delle rispettive vendite all'esportazione che non corrispondevano alla realtà. Detti produttori non avevano descritto correttamente le funzioni delle società collegate nella Comunità impegnate nelle vendite all'esportazione e non avevano comunicato informazioni sui costi diretti delle società collegate dovuti alle funzioni da esse svolte.

In tali circostanze i costi diretti in questione sono stati determinati in conformità dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento antidumping di base. Il calcolo di tali costi è stato fatto in base ai dati generalmente noti sui costi sostenuti dagli operatori che svolgono tali funzioni.

4. Margine di dumping

- (21) Dall'esame delle informazioni ricevute nella fase definitiva del procedimento dai produttori interessati sui prezzi all'esportazione e in considerazione del valore normale stabilito con il metodo suesposto si rileva anche a titolo definitivo l'esistenza di pratiche di dumping riguardo alle importazioni dei prodotti in questione originari della Corea.

La media ponderata dei margini di dumping stabilita a titolo provvisorio per ciascun produttore ed

espressa in percentuale del valore complessivo delle importazioni franco frontiera comunitaria è la seguente :

— Daewoo :	9,4 %
— LG Electronics :	18,8 %
— Korea Nisshin :	24,4 %
— Samsung Corea :	3,3 %

Come è stato stabilito a titolo provvisorio e per i motivi esposti nel punto 35 del regolamento sul dazio provvisorio, a tutti i produttori che non hanno collaborato deve essere applicato il margine di dumping più elevato accertato per una società che ha collaborato, pari al 24,4 %.

III. MALAYSIA

1. Valore normale

- (22) Ai fini della determinazione definitiva del valore normale, alla luce delle osservazioni ricevute, non sono state ritenute necessarie modifiche dei metodi descritti nei punti 36 e 37 del regolamento sul dazio provvisorio.

Poiché tuttavia sono state introdotte alcune modifiche rispetto agli importi delle spese generali, amministrative e di vendita e del profitto realizzato dai produttori coreani e poiché tali importi sono stati utilizzati per la costruzione del valore normale relativo al produttore malese, sono stati modificati anche i valori normali costruiti relativi a quest'ultimo.

2. Prezzo all'esportazione

- (23) Non sono state adottate nuove argomentazioni riguardo alla determinazione del prezzo all'esportazione. È quindi confermata a titolo definitivo l'impostazione seguita nella fase provvisoria del procedimento.

3. Confronto

- (24) Come è stato fatto la determinazione dei valori normali, sono state modificate alcune detrazioni in seguito alle modifiche degli importi di tali detrazioni per i produttori coreani. Sono state modificate, di conseguenza, tutte le detrazioni applicate in considerazione delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi relative alle spese di vendita.

4. Margine di dumping

- (25) Con l'applicazione del metodo esposto nel regolamento sul dazio provvisorio, nei confronti dell'unico produttore malese che ha collaborato si ottiene a titolo definitivo la seguente media ponderata del margine di dumping, espressa in percentuale del valore complessivo delle importazioni cif frontiera comunitaria:

— Samsung Malaysia: 29,0 %

Poiché il produttore suddetto è l'unico che ha collaborato alla presente inchiesta e poiché dalle statistiche comunitarie sulle importazioni risulta che nessun altro produttore ha esportato forni a microonde nel periodo dell'inchiesta, si considera opportuno applicare l'aliquota del dumping così determinata a tutte le importazioni di forni a microonde originari della Malaysia.

IV. THAILANDIA

1. Valore normale e prezzo all'esportazione

- (26) Il produttore thailandese che ha collaborato ha chiesto che il valore normale relativo alla Thailandia fosse stabilito in base alle vendite della sua società collegata sul mercato giapponese. Il produttore thailandese ha affermato tra l'altro che questo metodo era conforme all'articolo 2, paragrafo 6 del regolamento antidumping di base, in quanto le esportazioni nella Comunità di forni a microonde prodotti in Thailandia erano in realtà effettuate a partire dal Giappone. La richiesta è stata esaminata ed è stato stabilito che la società collegata del produttore in Giappone ha semplicemente rilasciato le fatture per le vendite all'esportazione, mentre i prodotti in questione sono stati fabbricati in Thailandia e da questo paese materialmente spediti nei mercati di esportazione. Le informazioni comunicate dal produttore thailandese sulla sua attività di vendita sul mercato giapponese si sono inoltre rivelate inattendibili.

In tali circostanze, come è stato fatto per la Malaysia, è stato considerato opportuno confermare i metodi impiegati per la determinazione del valore normale che sono esposti nei punti 46 e 47 del regolamento sul dazio provvisorio.

Come è avvenuto per la Malaysia, in seguito ad alcune modifiche relative ai profitti e alle spese generali, amministrative e di vendita delle società coreane che realizzano vendite remunerative sul mercato interno, sono state modificate le aliquote medie delle spese generali, amministrative e di vendite e del profitto utilizzate per la costruzione

del valore normale relativo al produttore thailandese.

2. Confronto

- (27) Come è stato fatto per la Malaysia, ai fini del confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione relativo al produttore thailandese si è tenuto conto delle modifiche di tutte le detrazioni applicate nei confronti dei produttori coreani e dedotte dal valore normale. È stata tra l'altro applicata una detrazione per le vendite realizzate ad un diverso stadio commerciale.

3. Margine di dumping

- (28) Con l'applicazione dello stesso metodo esposto nel regolamento sul dazio provvisorio, nei confronti del produttore thailandese che ha collaborato si ottiene a titolo definitivo la seguente media ponderata del margine di dumping, espressa in percentuale del valore complessivo delle importazioni cif frontiera comunitaria:

— Acme: 14,1 %

Per i motivi esposti nel regolamento del dazio provvisorio, che sono stati contestati, il margine di dumping relativo ai produttori e agli esportatori thailandesi che non hanno collaborato è stato determinato in funzione del margine di dumping massimo accertato rispetto ad un segmento del mercato dei forni a microonde nel quale il produttore thailandese che ha collaborato ha effettuato un considerevole quantitativo di vendite all'esportazione nella Comunità.

- (29) Il margine di dumping così stabilito per tutti gli altri esportatori thailandesi, espresso in percentuale del valore complessivo delle importazioni cif frontiera comunitaria è pari al 27,3 %.

E. DEFINIZIONE DI INDUSTRIA COMUNITARIA

- (30) Nelle conclusioni provvisorie la Comunità aveva stabilito che sul mercato comunitario operavano diversi tipi di produttori. In base a quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento di base, è stato concluso che alcuni produttori collegati agli esportatori dovevano essere esclusi dalla definizione di industria comunitaria. Era stato inoltre concluso che le società denunzianti rappresentavano una proporzione maggioritaria della restante produzione comunitaria. La valutazione del pregiudizio è stata di conseguenza limitata alla situazione dei produttori denunzianti.

- (31) Un produttore situato nella Comunità dopo l'ampliamento del 1° gennaio 1995 (« Comunità ampliata ») ha affermato che, ai fini dell'accertamento del pregiudizio, la definizione di industria comunitaria non doveva comprendere soltanto le società denunzianti, bensì tutti i produttori comunitari.

La società ha inoltre affermato che ai fini del presente procedimento dovevano essere inseriti nella definizione di industria comunitaria anche i produttori dei nuovi Stati membri.

A questo proposito il denunziante ha osservato che l'inserimento dei produttori situati nei nuovi Stati membri non doveva essere preso in considerazione, poiché detti Stati non erano parte della Comunità nel periodo dell'inchiesta.

È stato inoltre affermato che il produttore interessato era direttamente collegato ad uno degli esportatori soggetti all'inchiesta. Il denunziante ha concluso che questa società non è stata esposta al pregiudizio provocato dalle pratiche di dumping e quindi per questo motivo deve essere esclusa dalla definizione di industria comunitaria.

- (32) Riguardo alle argomentazioni suesposte è opportuno mettere in evidenza alcuni elementi:

- a norma dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento di base, si intende per « industria comunitaria » il complesso dei produttori situati nella Comunità oppure quelli tra di essi le cui produzioni, addizionate, costituiscono una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale;
- come risulta nel punto 110 del regolamento sul dazio provvisorio, la Commissione ha considerato che, indipendentemente dal fatto che le società situate nei nuovi Stati membri siano inserite nell'industria comunitaria e con una stima prudente dello status dei restanti produttori che non hanno collaborato, le società denunzianti rappresentano comunque una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio conferma che non è necessario esaminare se i produttori situati nei nuovi Stati membri debbano essere inseriti nella produzione comunitaria globale, poiché nella presente inchiesta i produttori denunzianti soddisfano comunque le condizioni dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento di base e costituiscono una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale.

- (33) Questa conclusione è ulteriormente confermata dal fatto che, dopo la fine del periodo dell'inchiesta, un altro produttore situato nella Comunità, che inizial-

mente non aveva collaborato all'inchiesta e che a titolo provvisorio non era stato inserito tra i produttori denunzianti, ha dichiarato alla Commissione che intendeva sostenere la denuncia.

- (34) Di conseguenza, per la parte restante del presente regolamento, per « industria comunitaria » si intende unicamente il complesso delle società denunzianti.

F. PREGIUDIZIO

1. Cumulo delle importazioni originarie dei paesi interessati

- (35) Un produttore cinese ha sostenuto che le importazioni dai paesi esportatori soggetti al presente procedimento antidumping non dovevano essere considerate cumulativamente. Il produttore ha affermato tra l'altro che i prodotti originari della Cina non avevano lo stesso volume di quelli originari della Corea.

Come è stato determinato a titolo provvisorio e come risulta dai punti 66-69 del regolamento sul dazio provvisorio, è stato considerato che nel presente procedimento sono soddisfatti tutti i criteri in base ai quali le istituzioni comunitarie decidono di norma se le importazioni da diversi paesi esportatori possono essere cumulate. È stato stabilito che le importazioni dalla Cina seguivano tendenze comparabili a quelle degli altri paesi esportatori, dato che:

- il volume di tali importazioni nel periodo dell'inchiesta era significativo,
- i prodotti importati sono stati venduti a prezzi bassi e
- erano in concorrenza sul mercato comunitario con le altre importazioni in questione.

Il Consiglio conferma quindi che, ai fini dell'accertamento del pregiudizio, il cumulo delle importazioni dai paesi interessati è giustificato e necessario.

2. Prezzi delle importazioni oggetto di dumping

- (36) L'inchiesta svolta dopo la determinazione provvisoria ha confermato che nel periodo dell'inchiesta i prezzi dei forni a microonde originari dei paesi interessati erano sensibilmente inferiori ai prezzi applicati dall'industria comunitaria. Per determinare il livello della sottoquotazione dei prezzi degli esportatori rispetto a quelli dell'industria comunitaria, il metodo seguito per la conclusione provvisoria

è stato modificato, poiché è stato considerato opportuno tener conto della differenza di stadio commerciale tra alcune vendite all'esportazione a clienti indipendenti e le vendite realizzate mediamente dall'industria comunitaria.

Con il nuovo metodo i prezzi applicati dall'industria comunitaria per tutte le vendite ad acquirenti indipendenti sono stati confrontati con i prezzi di vendita dei produttori/esportatori interessati ad acquirenti indipendenti nella Comunità; a questi ultimi prezzi è stato aggiunto un importo supplementare pari al 10 % dei prezzi all'esportazione, corrispondente alla stima dei costi di distribuzione e di marketing e del profitto dei distributori indipendenti nella Comunità.

- (37) Questa impostazione è considerata prudente, poiché i prezzi all'esportazione adeguati sono stati confrontati con tutte le transazioni di vendita dell'industria comunitaria, anche se alcune di queste vendite sono state realizzate ad uno stadio commerciale paragonabile a quello franco frontiera comunitaria. Dal confronto dei prezzi è risultato che esistevano ancora margini di sottoquotazione rilevanti per tutti i produttori situati nei paesi esportatori. La media ponderata del margine di sottoquotazione era del 20 % per la Cina, era compresa tra il 12 % e il 30 % per la Corea a seconda dei produttori e corrispondeva al 33 % per la Malaysia e per la Thailandia.

3. Argomentazioni relative al pregiudizio subito dall'industria comunitaria

- (38) Dopo l'istituzione delle misure provvisorie non sono state presentate nuove argomentazioni riguardo al pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Pertanto, in base alle conclusioni provvisorie elaborate nei punti 75-84 del regolamento sul dazio provvisorio, è stato concluso a titolo definitivo che l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio ai sensi dell'articolo 4 del regolamento antidumping di base.

G. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

1. EFFETTO DELLE IMPORTAZIONI OGGETTO DI DUMPING

- (39) Un produttore cinese, un produttore situato nella Comunità ampliata e un'associazione di importatori hanno affermato che la Commissione non aveva stabilito a titolo provvisorio l'esistenza di un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dai paesi soggetti all'inchiesta e il pregiudizio causato all'industria comunitaria. Secondo dette parti, la Commissione aveva unicamente rilevato la

coincidenza tra le importazioni e il deterioramento della situazione dell'industria comunitaria.

- (40) Il denunziante ha contestato queste affermazioni e ha sostenuto le conclusioni provvisorie della Commissione di cui ai punti 85-95 del regolamento sul dazio provvisorio, affermando inoltre che nessun altro fattore, oltre alle importazioni oggetto di dumping, ha contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.
- (41) Riguardo al nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria, il Consiglio ha rilevato i seguenti elementi.

Le istituzioni comunitarie, nell'esame dei fatti, non si sono basate unicamente sulla coincidenza temporale dell'aumento delle importazioni a basso prezzo e del deterioramento della situazione dell'industria comunitaria. Sono stati infatti esaminati concretamente anche altri aspetti, quali l'incidenza dell'aumento del volume e della quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping e il margine di sottoquotazione dei prezzi delle importazioni rispetto ai prezzi dell'industria comunitaria; in particolare è stato messo in evidenza il comportamento degli esportatori riguardo alla determinazione dei prezzi, con le relative conseguenze sul mercato comunitario.

Nell'esame era stato stabilito che le vendite realizzate nel periodo dell'inchiesta dagli esportatori interessati e dall'industria comunitaria erano effettivamente destinate agli stessi canali di vendita e talvolta agli stessi clienti. In base all'esito dell'esame, e in considerazione del fatto che per questo tipo di prodotto non si riscontra generalmente un fenomeno di fedeltà dei clienti, infatti, questo elemento si riflette in una domanda notevolmente elastica nei confronti del prezzo, le suddette affermazioni sono state ritenute infondate ed è stato stabilito che le importazioni oggetto di dumping hanno contribuito in misura significativa al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

II. ALTRI FATTORI

1. Importazioni da altri paesi

- (42) Un produttore cinese e un produttore situato in Svezia hanno affermato che la perdita della quota di mercato subita da un produttore comunitario non era dovuta alle importazioni oggetto di dumping, bensì all'aumento delle importazioni dalla Svezia.
- (43) La Commissione aveva concluso a titolo provvisorio che, come risulta nei punti 89 e 90 del regolamento sul dazio provvisorio, l'esame dell'andamento delle importazioni da altri paesi (per esempio Giappone, Svezia, Stati Uniti e altri) ha messo generalmente in

evidenza una tendenza alla diminuzione. Era stato inoltre stabilito che i prezzi di queste importazioni erano sensibilmente superiori a quelli degli stessi prodotti importati dai paesi soggetti all'inchiesta.

Riguardo a questo aspetto, secondo quanto risulta nel punto 89 del regolamento sul dazio provvisorio, le importazioni dalla Svezia considerate singolarmente sono aumentate sino al periodo dell'inchiesta e hanno raggiunto una quota di mercato dell'8 % circa. È stato tuttavia stabilito che i prezzi medi di queste importazioni erano sensibilmente superiori a quelli degli stessi prodotti importati dai paesi esportatori soggetti al presente procedimento o persino superiori ai prezzi medi dei forni a microonde dell'industria comunitaria. È stato inoltre analizzato, in base alle informazioni comunicate dal produttore cinese e da quello svedese, l'andamento delle quote di mercato del produttore comunitario e di quello svedese in ciascuno Stato membro. Dall'analisi risulta che non esiste un costante rapporto di correlazione tra l'aumento della quota di mercato dei forni a microonde originari della Svezia e la diminuzione della quota di mercato dei forni a microonde del produttore comunitario e viceversa. Le due società interessate hanno infatti i loro punti di forza in Stati membri diversi.

In conclusione è stato considerato del tutto improbabile che le importazioni dalla Svezia abbiano avuto effetti significativi sulla situazione globale dell'industria comunitaria oltre gli eventuali effetti derivanti dalla normale concorrenza.

2. Comportamento dell'industria comunitaria

- (44) Un produttore cinese, un produttore situato nella Comunità ampliata e un'associazione di importatori hanno affermato che le difficoltà incontrate dall'industria comunitaria si riducono ai problemi di una società denunziante. Il produttore cinese e il produttore situato nella Comunità ampliata hanno affermato tra l'altro che la società in questione aveva preso decisioni sbagliate sul piano del management, riguardo all'acquisizione di una società comunitaria e non aveva rinnovato la propria gamma di modelli.
- (45) Nella valutazione di tali affermazioni, che non erano sostenute da alcun elemento di prova rilevante, è stato considerato opportuno rilevare che l'inchiesta svolta prima e dopo le conclusioni provvisorie ha confermato che le quattro società denunzianti che costituiscono l'industria comunitaria hanno subito un grave pregiudizio. Le informazioni raccolte e verificate sulla situazione dell'industria comunitaria non contengono alcun elemento da cui risulti che il grave pregiudizio subito dall'indu-

stria fosse dovuto ai risultati particolarmente negativi di una sola società.

- (46) Si rileva inoltre che le parti suddette non hanno presentato informazioni a sostegno delle loro affermazioni tali da giustificare una modifica della conclusione esposta nel punto 92 del regolamento sul dazio provvisorio, relativa alla politica di acquisizione di un produttore europeo.
- (47) Per quanto riguarda la politica di innovazione dei prodotti della società denunziante alla quale le parti fanno riferimento, dall'inchiesta è risultato che tra il 1990 e il 1992, immediatamente prima del periodo dell'inchiesta, il produttore comunitario in questione ha immesso sul mercato una nuova serie di prodotti che nel periodo dell'inchiesta sono stati venduti in quantitativi rilevanti. Secondo quanto risulta nel punto 82 del regolamento sul dazio provvisorio, l'industria comunitaria non ha tuttavia potuto attuare i suoi piani di investimento a causa del deterioramento della situazione finanziaria derivante dalla depressione dei prezzi.
- (48) Un produttore cinese e un produttore situato nella Comunità ampliata hanno affermato inoltre che alcuni produttori comunitari, a causa del soprainvestimento nella capacità di produzione di forni a microonde, hanno provocato il pregiudizio da essi subito.
- (49) Sono stati riesaminati accuratamente gli elementi di prova relativi alle decisioni di investimento che sono stati presentati dalle società interessate nel presente procedimento. Da questo esame risulta che le decisioni di investimento in questione erano basate su previsioni indipendenti e attendibili nelle dimensioni del mercato comunitario di forni a microonde e su obiettivi realistici riguardo alle quote di mercato.
- (50) Un produttore cinese, un produttore situato nella Comunità ampliata e un'associazione di importatori hanno affermato che nel periodo esaminato ai fini dell'accertamento del pregiudizio altri produttori comunitari, che non hanno sostenuto la denuncia, avevano avuto risultati positivi.
- (51) A questo proposito occorre rilevare che, come risulta nei punti 57-64 del regolamento sul dazio provvisorio alcuni produttori operanti nella Comunità che non erano stati esclusi dalla definizione di industria comunitaria, e che non avevano sostenuto la denuncia, non sono stati esposti al pregiudizio provocato dalle pratiche di dumping in quanto essi stessi avevano importato i forni a microonde oggetto di dumping in quantitativi notevoli. È stato pertanto considerato che eventuali risultati positivi di queste società non potevano costituire una prova che le importazioni oggetto di dumping non hanno provocato pregiudizio alle società denunzianti.

- (52) Per i motivi illustrati al punto 32 qui sopra, non è stato necessario stabilire se la produzione di tali società dovesse essere considerata come produzione comunitaria ai fini di determinare l'industria comunitaria, ma è opportuno notare che i risultati positivi di queste società, al contrario, tendono a confermare la conclusione secondo la quale è effettivamente necessario escluderle dalla categoria della produzione comunitaria ai fini dell'esame del pregiudizio. Se infatti i dati relativi a queste società fossero presi in considerazione ai fini dell'esame della situazione dell'industria comunitaria, sarebbe distorta la valutazione delle condizioni delle società che non hanno tratto beneficio dal dumping e che hanno incontrato difficoltà economiche.

3. Andamento del mercato comunitario dei forni a microonde

- (53) Un produttore cinese e il produttore situato nella Comunità ampliata hanno inoltre sostenuto che l'erosione dei prezzi riscontrata sul mercato comunitario dei forni a microonde può essere attribuita a fattori inerenti alle modifiche nel sistema di distribuzione di questi prodotti in generale.

Anche se le parti non hanno presentato elementi di prova a sostegno della loro affermazione, si ritiene che le modifiche nel sistema di distribuzione dei forni a microonde abbiano probabilmente contribuito alla riduzione dei prezzi di vendita. Nello stesso tempo occorre tuttavia rilevare che tali circostanze non giustificano il sostanziale livello di sottoquotazione dei prezzi accertato tra i prezzi all'esportazione dei prodotti in questione e i prezzi applicati dall'industria comunitaria.

III. CONCLUSIONE

- (54) In base all'analisi suesposta e alla luce dell'esame dei fatti, riassunto nei punti 85-95 del regolamento sul dazio provvisorio, le cui conclusioni rimangono invariate, è stato concluso, dopo aver valutato tutti gli elementi pertinenti, che le importazioni oggetto di dumping hanno causato un grave pregiudizio all'industria comunitaria.

Questa conclusione è sostenuta tra l'altro dalle risultanze relative all'aumento delle importazioni di forni a microonde, realizzate a prezzi nettamente inferiori a quelli dell'industria comunitaria, nonché dalle risultanze secondo le quali le vendite di forni a microonde da parte degli esportatori e dei produt-

tori denunzianti erano effettuate tramite gli stessi canali di vendita e in alcuni casi agli stessi clienti.

- (55) Questa conclusione, elaborata a titolo definitivo, non esclude che altri fattori abbiano contribuito alle difficoltà economiche dell'industria comunitaria. Il pregiudizio provocato dalle importazioni oggetto di dumping, considerate isolatamente, è in ogni caso grave.

H. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

- (56) Nella presente inchiesta per stabilire se gli interessi della Comunità esigono un intervento sono stati presi complessivamente in considerazione gli interessi delle diverse parti, compresi gli interessi dell'industria comunitaria, degli utilizzatori e dei consumatori. Ai fini dell'esame, è stata presa in particolare considerazione l'esigenza di eliminare le distorsioni degli scambi provocate dalle pratiche di dumping e di ripristinare effettive condizioni di concorrenza.

- (57) Dopo l'istituzione delle misure provvisorie un produttore cinese e il produttore situato nella Comunità ampliata hanno affermato che nella fattispecie l'istituzione di misure antidumping definitive era contraria all'interesse della Comunità, in quanto avrebbe provocato un aumento dei prezzi di vendita nei confronti dei consumatori finali. Riguardo a questa argomentazione è stato considerato che l'obiettivo delle misure antidumping è di provocare l'aumento dei prezzi dei prodotti importati originari dai paesi soggetti all'inchiesta nella misura necessaria per eliminare il dumping o almeno il pregiudizio; tuttavia, dato il numero elevato di fornitori presenti sul mercato e visto il potere di acquisto dei canali di distribuzione nella Comunità, l'aumento complessivo del prezzo sarà limitato poiché il mercato continuerà ad operare in condizioni di concorrenza effettiva. Questa conclusione è determinata dal fatto che, con l'istituzione di misure antidumping definitive, l'industria comunitaria potrà operare in condizioni di concorrenza effettiva e quindi potrà salvaguardare anche in futuro la sua posizione sul mercato comunitario.

- (58) Il produttore situato nella Comunità ampliata ha inoltre affermato che l'istituzione di misure antidumping lo priverebbe della possibilità di attuare una strategia globale di produzione e di marketing, poiché sarebbe costretto a realizzare operazioni distinte per ogni parte del mondo. Il produttore

teme che, di conseguenza, sia pregiudicata l'efficienza della sua attività e che infine la situazione della sua produzione nella Comunità subisca un deterioramento.

Riguardo a questa argomentazione, è opportuno rilevare che le misure antidumping, di per sé, non incidono sulle strategie di globalizzazione delle società, a meno che le strategie non si basino sulla fornitura di prodotti a prezzi di dumping. In tali circostanze, qualora le pratiche di dumping abbiano provocato un pregiudizio all'industria comunitaria, le società in questione, in mancanza di misure tali da eliminare il dumping causa del pregiudizio, beneficerebbero, a detrimento degli altri produttori comunitari, di vantaggi concorrenziali sleali al di là di quelli normalmente ottenuti con la globalizzazione.

- (59) In conclusione, e alla luce dell'esame dei fatti esposto nei punti 96-102 del regolamento sul dazio provvisorio, si considera che, nell'interesse generale della Comunità, devono essere istituite misure antidumping sulle importazioni di forni a microonde originari della Cina, della Corea, della Thailandia e della Malaysia. Nel presente caso non sono stati individuati motivi convincenti per giustificare la decisione di non istituire misure antidumping.

I. IMPEGNO

- (60) La Commissione ha ricevuto un'offerta di impegno da parte di un produttore cinese a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento antidumping di base. L'offerta è stata accuratamente esaminata. È stato tra l'altro esaminato con particolare attenzione se i prezzi minimi offerti nell'impegno sono sufficienti affinché la Commissione ritenga che il pregiudizio causato dal dumping sia eliminato, come specificamente richiesto dall'articolo 10, paragrafo 2, lettera b) del regolamento antidumping di base.

La Commissione ha inoltre esaminato se era possibile controllare l'impegno proposto.

- (61) Riguardo al livello dei prezzi offerti e in base ai risultati dell'inchiesta, è stato stabilito che con i livelli dei prezzi proposti, il margine di dumping sarebbe ancora superiore a quello stabilito per il periodo dell'inchiesta. Occorre comunque osservare che in passato sono stati accettati impegni per prodotti di consumo soltanto a titolo eccezionale, a causa, tra l'altro della complessità dei modelli, del numero elevato di tipi diversi e della frequenza e della diversità dei miglioramenti o delle modifiche. Per questi motivi le difficoltà relative al controllo sono praticamente insuperabili. Queste osservazioni generali si applicano anche al presente caso.
- (62) La Commissione, previa consultazione ha quindi concluso che l'accettazione di impegni non era

opportuna nel presente procedimento e l'offerta in questione è stata pertanto respinta. La Commissione ha debitamente informato l'esportatore interessato.

J. DAZIO

- (63) Per determinare il livello del dazio definitivo, sono stati utilizzati gli stessi metodi impiegati a titolo provvisorio ed esposti nei punti 103-108 del regolamento sul dazio provvisorio, tenendo conto dei margini di dumping accertati definitivamente e dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

Dato che è stato definitivamente confermato che il pregiudizio si manifesta principalmente in forma di sottoquotazione e di depressione dei prezzi e di conseguenza con la diminuzione della quota di mercato e con gravi perdite finanziarie, per eliminare il pregiudizio è necessario che i produttori possano aumentare i prezzi sino ad un livello remunerativo, senza perdere costantemente quote di mercato.

Per calcolare l'aumento del prezzo necessario, è stato considerato che i prezzi effettivi delle importazioni, adeguati con il metodo esposto nei punti 35 e 36 del regolamento provvisorio, dovevano essere confrontati con i prezzi di vendita corrispondenti ai costi di produzione dei produttori denunziati, più un equo margine di profitto.

- (64) A tal fine, i costi di produzione dei produttori denunziati sono stati maggiorati delle spese generali, amministrative e di vendita e di un importo per il profitto, pari ad un margine del 5 % sul giro d'affari, che è stato considerato il margine minimo necessario affinché l'industria comunitaria potesse operare efficacemente.

La media ponderata dei prezzi di vendita effettivi applicati dall'industria comunitaria nel periodo dell'inchiesta è stata confrontata con i valori calcolati con il metodo suesposto e, secondo i casi, è stato aggiunto l'importo necessario per ottenere il margine di profitto minimo. I prezzi così ottenuti sono stati confrontati con i prezzi medi delle importazioni oggetto di dumping utilizzati per stabilire la sottoquotazione.

Le differenze tra i due prezzi, espresse in media ponderata e in percentuale del prezzo netto, franco frontiera comunitaria, prima del pagamento del dazio TDC erano pari al 50 % per la Cina, nei cui confronti è stato stabilito un unico margine di dumping, erano comprese tra il 35 % e il 60 % per la Corea, secondo gli esportatori ed erano dell'80 % circa per Malaysia e Thailandia.

- (65) Alla luce di quanto precede e a norma dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento antidumping di base, devono essere istituiti dazi antidumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo netto,

franco frontiera comunitaria, prima del pagamento del dazio TDC, con aliquote pari ai margini di dumping accertati, che sono sempre inferiori ai livelli di pregiudizio. I dazi definitivi sono quindi i seguenti :

— Cina :

— tutte le importazioni 12,1 %

— Corea :

— Daewoo 9,4 %

— LG Electronics 18,8 %

— Korea Nisshin 24,4 %

— Samsung Corea 3,3 %

— altre importazioni 24,4 %

— Malaysia :

— tutte le importazioni 29,0 %

— Thailandia :

— Acme 14,1 %

— altre importazioni 27,3 %

K. RISCOSSIONE DEI DAZI PROVVISORI

- (66) In considerazione dell'entità dei margini di dumping accertati per la maggior parte dei produttori/esportatori e della gravità del pregiudizio, in particolare alla luce del margine di sottoquotazione dei prezzi e delle vendite sottocosto, è considerato necessario che gli importi delle garanzie costituite a titolo del dazio antidumping provvisorio siano riscossi definitivamente per tutte le società sino all'aliquota del dazio definitivo imposto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Sono istituiti dazi antidumping definitivi sulle importazioni di forni a microonde di cui al codice NC 8516 50 00, originari della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, della Malaysia e della Thailandia.

2. L'aliquota dei dazi antidumping, applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, prima del pagamento del dazio TDC, è la seguente :

Paese	Prodotti fabbricati da	Aliquota del dazio in %	Codice addizionale Taric
Repubblica popolare cinese		12,1	—
Repubblica di Corea	— Daewoo Electronics Co. Ltd	9,4	8829
	— LG Electronics Inc.	18,8	8830
	— Korea Nisshin Co. Ltd	24,4	8831
	— Samsung Electronics Co. Ltd	3,3	8832
	— altre società	24,4	8833
Malaysia		29,0	—
Thailandia	— Acme Industry Co. Ltd	14,1	8836
	— altre società	27,3	8837

3. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi delle garanzie costituite a titolo del dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (CE) n. 1645/95 sono riscossi definitivamente sino all'aliquota del dazio definitivo imposto. La parte della garanzia che supera l'aliquota del dazio antidumping definitivo è liberata.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1995.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. ATIENZA SERNA
